

Aggiornamento normativo

n. 512 / 2023

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **AML/MICAR:** EBA estende i propri orientamenti relativi alla vigilanza basata sul rischio alla vigilanza sui CASP
- ✓ **CRR:** EBA pone in consultazione degli rts in tema di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche ai nuovi modelli interni per il rischio di mercato
- ✓ **Contratti a distanza:** pubblicata la nuova Direttiva (UE) 2023/2673
- ✓ **Green bond:** pubblicato in Gazzetta UE il Regolamento (UE) 2023/2631

II. Normativa italiana

- ✓ **Segnalazioni di vigilanza:** Banca d'Italia modifica le disposizioni in materia di segnalazioni di vigilanza delle banche, degli intermediari finanziari, degli IP, degli IMEL, delle SIM e degli OICR

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

✓ **AML/MICAR: EBA ESTENDE I PROPRI ORIENTAMENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA BASATA SUL RISCHIO ALLA VIGILANZA SUI CASP**

In data 27 novembre 2023, EBA ha pubblicato un [Final Report](#) contenente una revisione dei propri Orientamenti in materia di vigilanza antiriciclaggio basata sul rischio, volta ad estendere l'ambito di applicazione degli Orientamenti ai fornitori di servizi di cripto-asset (*crypto assets service providers* – CASP) come definiti dal Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR).

Le modifiche, tra l'altro:

- evidenziano l'importanza di un approccio coerente alla definizione delle aspettative di vigilanza quando più autorità competenti sono responsabili della vigilanza di uno stesso CASP;
- forniscono indicazioni sulle fonti di informazione a disposizione delle autorità competenti in caso di vigilanza sui CASP.

Le modifiche si applicano a partire dal 30 dicembre 2024.

✓ **CRR: EBA PONE IN CONSULTAZIONE DEGLI RTS IN TEMA DI VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLE ESTENSIONI E DELLE MODIFICHE AI NUOVI MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO**

In data 29 novembre 2023, EBA ha posto in [consultazione](#) un progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sulle condizioni per la valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche all'utilizzo di modelli interni alternativi e al sottoinsieme dei fattori di rischio modellabili ai sensi dell'art. 325 terquinquages e 325 sexquingages del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR).

Il termine ultimo per presentare commenti e osservazioni è fissato al 29 febbraio 2024.

✓ **CONTRATTI A DISTANZA: PUBBLICATA LA NUOVA DIRETTIVA (UE) 2023/2673**

In data 28 novembre 2023, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE la [Direttiva \(UE\) 2023/2673](#) (la "**Direttiva**") che modifica la Direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE.

La Direttiva è volta ad aggiornare la disciplina dei contratti di servizi finanziari conclusi a distanza in virtù degli sviluppi tecnologici intervenuti negli ultimi decenni e dell'esigenza di razionalizzare la normativa in materia.

La Direttiva prevede che gli Stati membri debbano emanare le disposizioni nazionali di recepimento - che si applicheranno a partire dal 19 giugno 2026 - entro il 19 dicembre 2025.

✓ GREEN BOND: PUBBLICATO IN GAZZETTA UE IL REGOLAMENTO (UE) 2023/2631

In data 30 novembre 2023, è stato pubblicato il [Regolamento \(UE\) 2023/2631](#) (il “**Regolamento**”) sulle obbligazioni verdi europee (green bond) e sull’informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità.

Il Regolamento: (i) stabilisce norme uniformi per le obbligazioni emesse da imprese finanziarie e non finanziarie e da emittenti sovrani che desiderano avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» per tali obbligazioni e; (ii) prevede modelli di informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e obbligazioni legate alla sostenibilità.

Il Regolamento si applica a decorrere dal 21 dicembre 2024.

II. Normativa italiana

✓ SEGNALAZIONI DI VIGILANZA: BANCA D’ITALIA MODIFICA LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE BANCHE, DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DEGLI IP, DEGLI IMEL, DELLE SIM E DEGLI OICR

In data 28 novembre 2023, Banca d’Italia ha emanato i seguenti provvedimenti di modifica:

1. [17° aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008, “Matrice dei Conti”;](#)
2. [28° aggiornamento della Circolare n. 115 del 7 agosto 1990, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”;](#)
3. [23° aggiornamento della Circolare n. 217 del 5 agosto 1996, “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”;](#)
4. [26° aggiornamento della Circolare n. 148 del 2 luglio 1991, “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”;](#)
5. [23° aggiornamento della Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993, “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”;](#)
6. [16° aggiornamento della Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”;](#)
7. [76° aggiornamento della Circolare n. 154 del 22 novembre 1991, “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”.](#)

Le modifiche alle disposizioni della:

- (i) Circolare n. 286 si applicano a partire dalle segnalazioni riferite alla data contabile del 31 dicembre 2023;
- (ii) Circolare n. 154 sono indicate nella [tabella dell'Atto di emanazione](#) con la precisazione che in sede di prima applicazione, il termine d'inoltro della nuova base informativa CB relativamente alla data contabile del 31 dicembre 2023 è prorogato al 13 maggio 2024;
- (iii) Circolare n. 115 decorrono a partire dalla data di pubblicazione dell'aggiornamento normativo;
- (iv) Circolare n. 189 decorre a partire dalla data di riferimento del 31 dicembre 2023, abrogando le corrispondenti istruzioni contenute nel 22° aggiornamento della Circolare 189 del 25 maggio 2021. Tali ultime continuano, tuttavia, ad applicarsi alle esposizioni creditizie oggetto di procedure della crisi d'impresa e dell'insolvenza in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (15 luglio 2022) e come tali ricadenti nella previgente disciplina.

Per le modifiche alla Circolare n. 272 l'entrata in vigore delle nuove disposizioni segue il seguente calendario:

- (i) l'aggiornamento dei riferimenti nel paragrafo "Qualità del credito" delle "Avvertenze generali" alla nuova procedura di gestione della crisi dell'impresa e dell'insolvenza decorre a partire dalla data di riferimento del 31 dicembre 2023, abrogando le corrispondenti istruzioni contenute nel 16° aggiornamento della Circolare 272 del 2 novembre 2022. Tali ultime continuano, tuttavia, ad applicarsi alle esposizioni creditizie oggetto di procedure della crisi d'impresa e dell'insolvenza in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (15 luglio 2022) e come tali ricadenti nella previgente disciplina;
- (ii) la modifica alla voce 58366 "Finanziamenti: dati settoriali e territoriali sulla qualità del credito" della Sezione II, sottosezione 1, parte seconda decorre dalla data di riferimento del 31 marzo 2024;
- (iii) le modifiche alle voci della Sezione II sottosezione 3 "Servizi di pagamento" entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.

Per le modifiche alla Circolare n. 217 l'entrata in vigore delle nuove disposizioni segue il seguente calendario:

- (i) l'aggiornamento dei riferimenti nel paragrafo "Qualità del credito" delle "Avvertenze generali" alla nuova procedura di gestione della crisi dell'impresa e dell'insolvenza decorre a partire dalla data di riferimento del 31 dicembre 2023, abrogando le corrispondenti istruzioni contenute nel 22° aggiornamento della Circolare 217 del 2 novembre 2022. Tali ultime continuano, tuttavia, ad applicarsi alle esposizioni creditizie oggetto di procedure della crisi d'impresa e dell'insolvenza in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (15 luglio 2022) e come tali ricadenti nella previgente disciplina;
- (ii) le nuove voci 58242 e 58244, relative agli acquisti e alle cessioni di finanziamenti di cui alla Sezione II, sottosezione 8, decorrono dalla data di riferimento del 31 marzo 2024;

(iii) le modifiche alle voci della Sezione II, sottosezione 12 “Servizi di pagamento” entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2025, ad eccezione delle voci 52503 “Attività finanziarie riferite ai conti di pagamento e/o alla moneta elettronica” e 52565 “Attività finanziarie riferite alle somme ricevute dalla clientela diverse dai conti di pagamento e dalla moneta elettronica”, che decorrono dalla data di riferimento del 31 marzo 2024.

L’entrata in vigore delle disposizioni modificative della Circolare n. 148 relative:

- (i) ai riferimenti delle esposizioni creditizie deteriorate alla disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza del D.Lgs. 14/2019 decorre a partire dalla data di riferimento del 31 dicembre 2023, abrogando le corrispondenti istruzioni contenute nel 25° aggiornamento della Circolare 148 del 2 novembre 2022. Tali ultime continuano, tuttavia, ad applicarsi alle esposizioni creditizie oggetto di procedure della crisi d’impresa e dell’insolvenza in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (15 luglio 2022) e come tali ricadenti nella previgente disciplina;
- (ii) alle disposizioni segnaletiche dei gruppi di SIM alle previsioni dell’articolo 11, comma 1-bis del TUF in materia di gruppi di SIM decorre a partire dalla data di pubblicazione dell’aggiornamento normativo.